n 4 • settembre 2013 ISSN 1121-3558 Bimestrale - Anno XXIII - Poste Italiane SpA - Sped. in abbonamento postale - D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 n. 46 art. 1, comma 1, DCB Milano

medicina + naturale

tecniche nuove



Intervista
Terapie complementari per vivere in armonia
A colloquio con la dottoressa **Rosi Coerezza**

Inchiesta
Discipline bionaturali: seguire il modello americano

Speciale corsi
2013-2014

In questo numero troverete le pagine dedicate ai moduli
E.C.M.
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
18 CREDITI ONLINE NEL 2013

Curcuma

L'antiossidante tutto naturale
che depura il fegato e fa digerire bene

Il rizoma della 'Curcuma longa' è noto perché molto aromatico e ricco di proprietà benefiche che ne hanno decretato il successo.
La curcuma favorisce la produzione della bile, ha un effetto depurativo del fegato ed un'azione digestiva.
Avendo anche una funzione di antiossidante contrasta gli effetti dei radicali liberi.

1 capsula contiene 300 mg di estratto titolato al 95% in curcuminoidi di 'Curcuma longa L.'.
Confezione da 30 capsule di origine vegetale, adatte anche ai vegetariani. Si raccomanda di seguire le indicazioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Chiedi in farmacia, in erboristeria o visita il sito www.vitortho.it



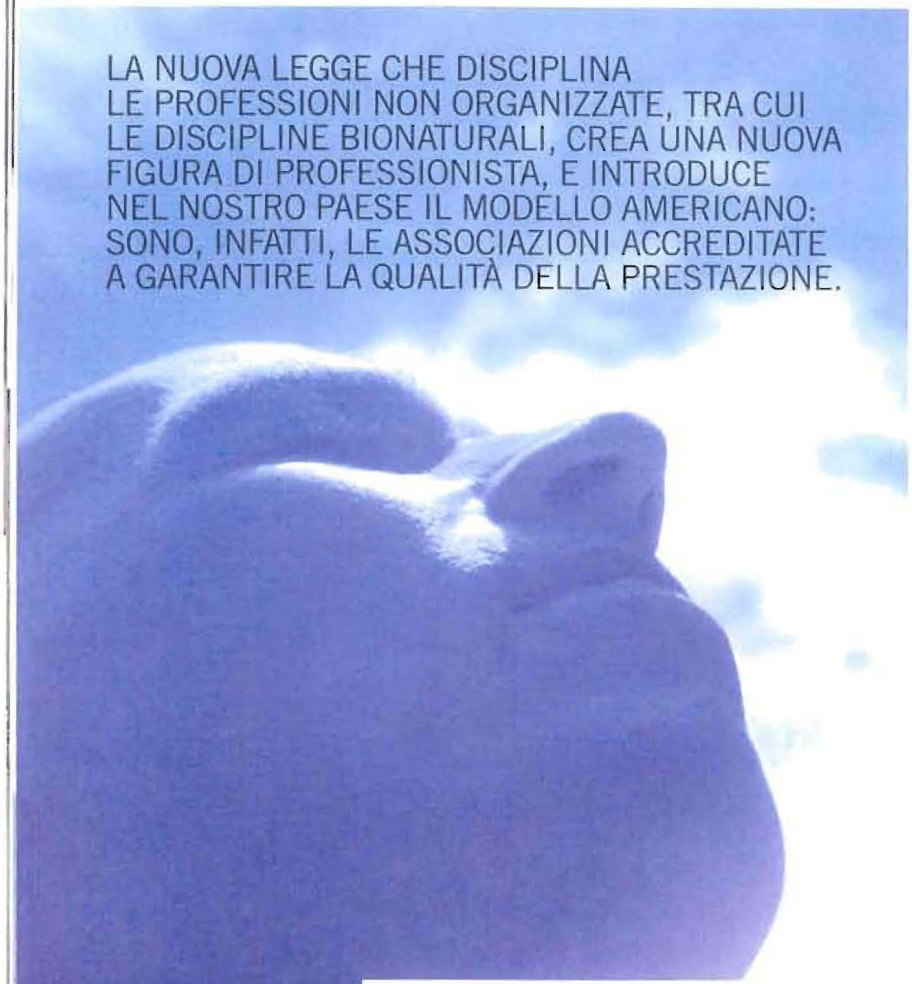
VitOrtho | Via Saleccia, 5 | 24020 Ranica (BG) | Tel. 035 453 65 75

VitOrtho
Provvedi al tuo benessere

Chiara Romeo

Nuove professioni: le discipline bionaturali, seguire il modello americano

LA NUOVA LEGGE CHE DISCIPLINA LE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE, TRA CUI LE DISCIPLINE BIONATURALI, CREA UNA NUOVA FIGURA DI PROFESSIONISTA, E INTRODUCE NEL NOSTRO PAESE IL MODELLO AMERICANO: SONO, INFATTI, LE ASSOCIAZIONI ACCREDITATE A GARANTIRE LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE.



Le discipline bionaturali sono rimaste per anni senza una regolamentazione professionale, benché da più parti gli operatori chiedessero una normativa condivisa. Queste discipline del benessere non rientrano, infatti, tra le professioni sanitarie, intervenendo non sulla malattia ma nel mantenimento dello stato di salute della persona. La legge n.4 del 14 gennaio 2013, pubblicata in gazzetta ufficiale il 26 gennaio, sulle 'Disposizioni in materia di professioni non organizzate' regolamenta anche discipline bionaturali quali: arte-terapeuti, bioterapeuti, chinesiologi, esperti di energie olistiche, esperti di reiki, esperti di yoga, floriterapeuti, insegnanti del metodo Feldenkrais, massofisioterapisti, naturoigienisti iridologi heilpraktiker, naturopati, operatori shiatsu, osteopati, pranoterapeuti, tecniche energetiche corporee.

Un modello americano

Si è arrivati alla legge nazionale dopo un lungo percorso di riconoscimento. Per una decina d'anni si è lavorato a livello regionale per normare queste discipline. Due sono state le leggi approvate, una in Toscana e una in Lombardia, diverse nella forma ma con lo stesso intento di accreditare gli operatori con la creazione di elenchi presso gli assessorati alla formazione, a fronte di un particolare iter formativo. Il modello di riferimento di queste norme è di tipo classico, ovvero viene fatta richiesta al professionista di iscriversi agli elenchi previo l'invio della documentazione che ne attesti la corretta formazione. La definizione di nuove professioni è però competenza dello Stato e non delle regioni, per questo si è arrivati alla nuova legge che vede un modello americano di accreditamento: le professioni si organizzano in federazioni o associazioni che stabiliscono titoli di studio e criteri di inserimento dei professionisti nelle proprie liste, facendosi garante della qualità professionale dei propri iscritti. È quindi l'associazione e non il singolo a dover richiedere l'accreditamento da parte del Ministero.

"Dal 2005 al 2010 molte regioni hanno tentato di legiferare in materia, ma attualmente solo in Toscana e in Lombardia hanno leggi vigenti che seppur diverse tecnicamente, si prefiggono lo stesso obiettivo, ovvero creare dei registri di operatori in discipline bionaturali, che abbiano un riconoscimento regionale." afferma Luca Bartoli, operatore Shiatsu a Firenze, che ha seguito l'iter di attuazione della legge regionale toscana "Perché in Italia mancava una legge che regolamentasse queste diverse professioni e discipline. Tutto ciò è stato utile per definire in maniera corretta le diverse discipline e il ruolo dei loro operatori. Ci ha dato l'opportunità di chiarire che non si rivendica una

posizione simile a quella medica, qui l'approccio è diverso, mai si lavora sulla malattia e sul sintomo, ma si ha una visione globale della persona, e si agisce attraverso un riequilibrio energetico. Tutto questo che oggi sembra scontato, non lo era anni fa. Lavorando in accordo con le Associazioni di operatori, le scuole delle varie discipline e con le istituzioni regionali in Toscana, grazie anche all'appoggio dell'allora assessore alla sanità e oggi Presidente della Regione Enrico Rossi; abbiamo posto le basi perché tali concetti entrassero poi nella legge nazionale, avendo il coraggio di normare un settore che era fuori da ogni regola, riuscendo a rimanere fuori dagli ordini professionali classici, su cui abbiamo sempre nutrito forti dubbi, garantendo comunque la tutela dell'utente finale."

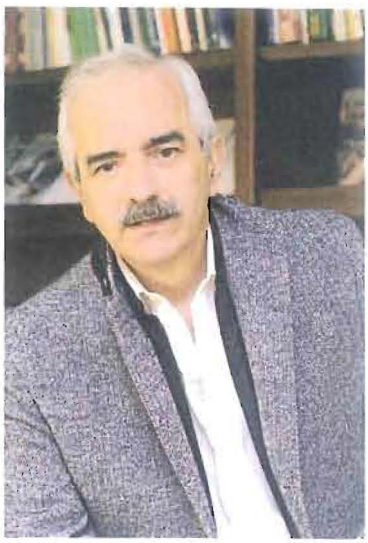
Una nuova figura professionale

La legge n.4 del 14 gennaio 2013 sulle professioni non ordinistiche introduce in Italia una nuova figura di professionista. Infatti ai fini della legge per «professione non organizzata in ordini o collegi», (...) si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi (...), delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative."

"La norma è stata stesa con l'accordo di tutte le parti coinvolte: le associazioni e gli stakeholders delle università, i consumatori, il Ministero. Noi osteopati abbiamo partecipato alla redazione della legge che abbiamo fortemente voluto, ed è una soddisfazione essere riusciti a farla approvare." Spiega Eduardo Rossi, Presidente ROI, Registro Osteopati Italiani, "in realtà è dal 1993 che lavoriamo su questo fronte con lo scopo di regolamentare le professioni: il testo ha visto moltissime stesure e altrettanti governi. È stata per fortuna approvata l'ultimo giorno del governo Monti, quando ormai temevamo che non si riuscisse neppure questa volta. È un momento importante, perché fino ad ora non c'era stato nessun riconoscimento, né regolamentazione. Inoltre è anche la prima legge in Europa che affronta il problema in questi termini, sulla regolamentazione del mercato sulla tutela del consumatore, sulla professionalità e la deontologia del professionista."

"È interessante sottolineare" continua Rossi "che la legge 4/2013, non è un riconoscimento della professione, ma è di fatto un attestato di esistenza di professioni che non esistevano. Definisce quali parametri si devono rispettare per portare avanti il discorso professionale, e istituisce un elenco del Ministero delle attività produttive, delle associazioni in regola con i requisiti stabiliti dalla legge stessa." E ancora "una legge importante perché insieme alla norma UNI a cui fa riferimento, può portare accesso alle professioni non regolamentate, tramite una certificazione di conformità che diventa poi il manifesto delle professioni.

Un'altra disciplina interessata dalla legge è la naturopatia. "Come Federazione Nazionale Naturopati abbiamo partecipato alla elaborazione di questa legge e l'abbiamo sostenuta. Facciamo, infatti, parte del Codap, il coordinamento delle libere associazioni professionali, dove rientrano 160 professioni non ordinistiche." Afferma Rudy Lanza, Presidente della Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti (FNNHP) "Questa legge n4/2013 è un passo avanti. Abbiamo reagito favorevolmente, anche se si tratta solo di un primo passo, perché non viene riconosciuta una attività professionale vera e propria. Il passo successivo, dal mio punto di vista, dopo la richiesta di inserimento nell'elenco delle associazioni professionali presso il Ministero dello sviluppo economico - che sarà visibile nel sito del ministero - è la regolamentazione di questo settore. Ovvero il riconoscimento da parte dello Stato della libera professione del naturopata attraverso quello che abbiamo attivato con successo in alcune regioni, un registro, per regolamentare strettamente i parametri di riconoscimento a livello regionale, similmente a quanto avviene per le estetiste."



Rudy Lanza



Eduardo Rossi

Aggiunge Bartoli, che "ognuno degli associati FISEO si è già attrezzato per mettere la dicitura prevista dalla legge, in fattura e nei documenti accanto alla dicitura Operatore Shiatsu. Ovvero "professione disciplinata ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4." Infatti nel testo della legge è indicato che "chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge."

Le Associazioni e la formazione

La costituzione delle associazioni e la formazione del professionista è un punto fondamentale.

L'associazione costituisce da una parte una facilitazione per il professionista e ne controlla la deontologia. Oltre a verificare la formazione e l'aggiornamento continuo, garantisce la professionalità nel tempo. Sulla formazione le leggi regionali in Lombardia e Toscana hanno determinato un modello verso cui uniformarsi, con l'idea di riportare tutte le discipline bionaturali verso una formazione triennale, analogamente alla formazione universitaria.

"Per gli operatori shiatsu ci sono diverse associazioni che fanno riferimento a scuole e stili diversi. La FISEO, Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, raggruppa gran parte delle associazioni di operatori shiatsu, ma non è l'unica." Spiega Bartoli, e prosegue "La legge toscana ha aiutato ad uniformare i percorsi formativi non solo dello shiatsu, ma di tutte le discipline bionaturali, stabilendo i parametri a cui si sono poi adeguate le diverse associazioni di operatori e i programmi delle scuole. Per diventare un operatore shiatsu oggi è previsto un percorso triennale, con lezioni frontali, lezioni pratiche e tirocinio formativo. Tengo a sottolineare che l'apprendimento dello shiatsu, non prevede solo l'acquisizione di una tecnica, ma prevede un cambio di prospettiva, si tratta di comprendere il diverso approccio alla persona facendo un percorso personale di crescita."

"Per la nostra disciplina il Registro Osteopati Italiani è l'associazione di riferimento in Italia, la più grande con 1800 soci circa." Spiega Rossi "Per iscriversi è necessario portare a termine un iter di formazione che abbiamo stabilito secondo i parametri europei. Abbiamo due tipi di formazione una part time e una full time. In futuro sarà solo full time, con un percorso triennale analogo a quello universitario di primo livello. Per la formazione part time, si ottengono dei crediti con titoli pregressi, ovvero la laurea in medicina, fisioterapia e quella in scienze motorie, i soggetti che hanno questi crediti aggiungendo 1800-2000 ore in sei anni ottengono il diploma di osteopata. Per il percorso full time è necessario il diploma di maturità, con 5mila ore in 5 anni, dopo i quali si diventa osteopati. Non iscriviamo persone con percorsi alternativi a questi, in accordo con quanto stabilisce la norma."

La Federazione Nazionale Naturopati è l'associazione di riferimento per i naturopati, "è storicamente la prima associazione formata da Naturopati professionisti che opera per la tutela della figura professionale del Naturopata." Spiega Lanza "L'iter formativo del Naturopata è stato stabilito e condiviso da più associazioni di naturopatia. Prevede un percorso triennale con un numero minimo di 1200 ore, secondo quanto stabilito dalla legge lombarda, con materie definite da tutti gli istituti di naturopatia."

La tutela dell'utenza

"L'aspetto più interessante è la tutela che questa legge offre all'utenza." Afferma Rossi. "Nel testo della legge si afferma che 'gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività'. Inoltre è prevista anche l'apertura di sportelli per il consumatore. Questo ha come conseguenza diretta l'aumento della qualità del lavoro dei professionisti, la formazione e la deontologia."

Dice la legge "Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

"La legge" spiega Rossi "è stata costruita coerentemente con il nuovo sistema europeo di valutazione EQF, che fornisce specifiche indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità, competenze. In questo senso garantisce trasparenza e professionalità." Se la legge di fatto



John G. Williams

La chiropratica è professione sanitaria

La chiropratica non rientra nell'elenco delle discipline normate dalla legge 4/2013 perché precedentemente definita professione sanitaria di grado primario, con una legge del 21 dicembre 2007. A questa non sono ancora seguiti i decreti attuativi, quindi di fatto non esiste ancora un registro dei chiropratici. "Stiamo lavorando con il Ministero della Salute e quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per definire il profilo professionale e i parametri della formazione." Spiega John G. Williams, Presidente dell'Associazione Italiana Chiropratici "Siamo in attesa che la chiropratica diventi un percorso universitario, con una Laurea magistrale di 5 anni come definita dal art. 2, comma 355 della Legge Finanziaria 2008, e crediamo d'essere a buon punto nell'approvazione di questa da parte dei ministeri competenti". Attualmente, a parte alcuni corsi abusivi presenti in Italia, non ci sono corsi riconosciuti nel nostro Paese. "Chi volesse diventare chiropratico oggi deve studiare all'estero." Continua Williams "infatti, tutti i nostri associati hanno intrapreso un percorso formativo all'estero, in uno degli istituti accreditati nel mondo." E conclude "L'Italia è uno dei pochi Paesi europei dove ancora non c'è una formazione universitaria per i chiropratici. Spero che questa situazione cambi nel prossimo futuro."

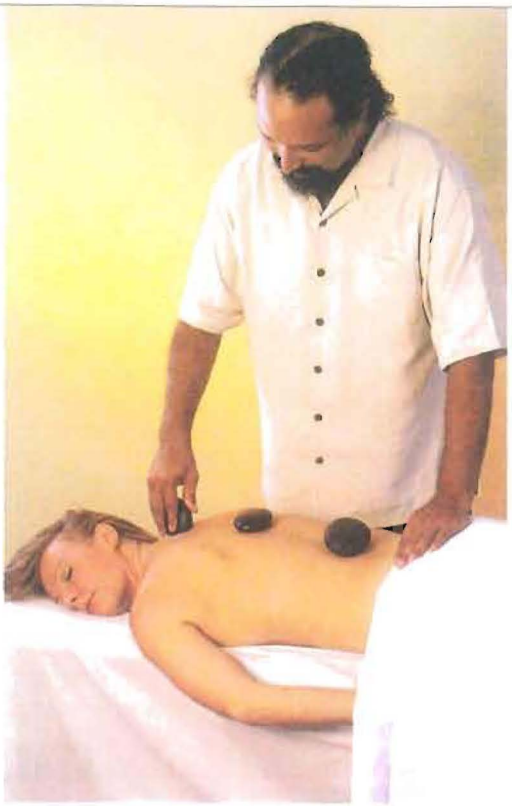
invita a costituire forme associative, possono però essere professionisti conformi anche se non fanno capo ad una associazione, anche se con un iter più complesso.

La norma UNI e la certificazione

La norma "fa riferimento all'UNI e alla certificazione di conformità" spiega Rossi. Per i settori di competenza, la legge riconosce alle associazioni la possibilità di promuovere la costituzione di appositi organismi di certificazione che attestino la conformità alle norme tecniche UNI, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento. Tali enti, così, potranno rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla normativa tecnica UNI, definita per la singola professione.

Secondo il testo infatti, "la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI (...) sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione."

"La questione della normativa tecnica UNI ci lascia perplessi, sottolinea Lanza "Il problema è che nella stesura all'interno della normativa tecnica, nella definizione della figura professionale degli operatori in discipline bionaturali, purtroppo c'è una descrizione sommaria del naturopata. Questa non aderisce a quello che effettivamente è il nostro lavoro e le nostre competenze, le materie e il mansionario, ovvero gli strumenti operativi del naturopata. Inoltre scuole istituti e associazioni non sono state interpellate per la stesura di questo profilo. Per questo non lo condividiamo. Adesso stiamo cercando di capire come ovviare a questa mancanza, visto che nella legge è espressamente scritto che le associazioni collaborano "alla elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici." Ma così non è stato, e ci sembra strano. Quello che ci preoccupa maggiormente è il rischio di incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica, entrando magari in una situazione conflittuale con i mondo medico, che vogliamo assolutamente scongiurare. Per come è steso oggi il profilo del naturopata si rischia anche una contestazione da parte del Ministero della salute, perché troppo vicina alle figure sanitarie, che non possono rientrare nella legge."



"Né il naturopata si sente parte delle discipline sanitarie, definendosi piuttosto un counselor della salute." Continua Lanza "In secondo luogo non vi è alcun interesse a sovrapporci a competenze mediche, differentemente da quello che avviene in Germania e nel nord Europa, rispettando ambiti e conoscenze di ciascuno".

Il naturopata, secondo una corretta definizione, spiega Lanza "è un professionista che rivolge il proprio operato alla persona intesa come entità globale -corpo, mente ed emozioni - e il cui compito è quello di stimolare la forza vitale della persona *(vis medicatrix naturae)* ed assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell'organismo, intervenendo a coadiuvare i meccanismi fisiologici intrinseci alle naturali risorse energetiche e ricercando le cause delle disarmonie energetico-funzionali, al fine di eliminarle. In tale prospettiva, il Naturopata concentra le proprie facoltà di osservazione nelle seguenti direzioni: riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno umano; mantenimento e ripristino dell'equilibrio omeostatico; individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali; stimolazione delle capacità reattive intrinseche dell'individuo; miglioramento del "terreno globale"; valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocumento al mantenimento del benessere."

Conclude Lanza:"Ci auspichiamo che le associazioni svolgano un buon controllo sulla condotta professionale del singolo, attraverso un codice deontologico, con tanto di sanzioni. Quello che vorremmo in futuro è una dignità giuridica della professione."

© RIPRODUZIONE RISERVATA